

## **Parere n. 126 del 7/07/2010**

### **PREC 195/09/L**

**Oggetto:** Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa Cellula Laboratorio S.n.c. – Lavori di manutenzione straordinaria copertura liceo classico “U. Foscolo” di Pavia – Importo a base d'asta €108.525,15 – S.A.: Provincia di Pavia.

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

### **Considerato in fatto**

In data 2 novembre 2009 è pervenuta l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'impresa Cellula Laboratorio S.n.c. ha lamentato che il bando di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto è stato pubblicato sul sito dell'Osservatorio Regione Lombardia per meno di trenta giorni e che la presa visione si poteva fare solo dal 14 al 20 ottobre.

Ad avviso dell'istante, la pubblicazione del bando per soli ventotto giorni e la circostanza che l'ultimo giorno di presa visione fosse solo dopo tredici giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso ha precluso la partecipazione a molti operatori economici.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorità la Provincia di Pavia ha ribadito la correttezza del proprio operato, evidenziando di aver provveduto a pubblicare il bando di gara di cui trattasi, ai sensi dell'art. 122, comma 5, terzo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, il giorno 6 ottobre 2009, sul proprio sito internet e su quello dell'Osservatorio Regione Lombardia, stabilendo la successiva presa visione per 5 giorni lavorativi, dal 14 ottobre al 20 ottobre 2009, e fissando alle ore 12.00 del giorno 3 novembre 2009 il termine ultimo e perentorio per la ricezione del plico contenente le tre buste relative alla documentazione (BUSTA A), all'offerta tecnica (BUSTA B) e all'offerta economica (BUSTA C), con la conseguenza che le imprese interessate a partecipare alla procedura di gara in argomento avrebbero avuto il tempo necessario ad organizzarsi per espletare la presa visione ed inoltrare la successiva offerta.

### **Ritenuto in diritto**

La questione controversa sottoposta a questa Autorità con l'istanza di parere in oggetto riguarda l'adeguatezza dei termini fissati dalla stazione appaltante nella *lex specialis* a garantire la partecipazione alla procedura di gara in argomento degli operatori economici interessati a presentare offerta.

Al riguardo, si rileva che, trattandosi di una procedura aperta per l'affidamento di un appalto di lavori di importo sotto soglia e inferiore a cinquecentomila euro, trova applicazione il comma 6, lett. a), ultimo periodo dell'art. 122 del Codice dei contratti pubblici, secondo il quale il termine di ricezione delle offerte – decorrente dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori, ai sensi del precedente comma 5, terzo periodo del medesimo art 122 – “non può essere inferiore a ventisei giorni”. Inoltre, trova applicazione alla fattispecie il comma 1

dell'art. 70, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini, secondo il quale *“nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi...”*..

Ebbene, nel caso di specie, per un verso l'operato della Provincia di Pavia appare conforme alla richiamata disciplina, in quanto la stazione appaltante ha rispettato il termine minimo previsto di ventisei giorni, ed anzi ha previsto un termine più ampio – ventotto giorni, dal 6 ottobre 2009 al 3 novembre 2009 – per la per la ricezione del plico contenente le tre buste relative alla documentazione (BUSTA A), all'offerta tecnica (BUSTA B) e all'offerta economica (BUSTA C).

Per altro verso, l'asserita non adeguatezza dei suddetti termini a garantire la partecipazione degli operatori economici interessati non è stata fondata dall'istante Cellula Laboratorio S.n.c su considerazioni oggettive di carattere normativo, come ad esempio la complessità della prestazione oggetto del contratto cui fa riferimento l'art. 70, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, ma sembra piuttosto discendere da difficoltà operative soggettivamente avvertite dall'istante e strettamente connesse alla sua struttura organizzativa.

In base a quanto sopra considerato

## **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore.

Firmato:

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi

Il Presidente f.f. : Giuseppe Brienza

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 luglio 2010